

La perizia nei sinistri di R.C. aziende

di Alberto Bianchi

Il mandato che non c'è

Gli assicuratori lamentano spesso la difficoltà di reperire fiduciari in grado di svolgere in modo soddisfacente incarichi di perizia di responsabilità civile generale; al tempo stesso, anche periti che svolgono brillantemente incarichi di perizia per sinistri complessi nei rami incendio e furto, confessano di non amare particolarmente i sinistri di R.C..

Gli operatori del settore non possono, tuttavia, ignorare che il peso dei sinistri di R.C. generale è destinato a crescere a ritmi assai più elevati di altri rami, quali l'incendio o i rischi tecnologici.

Questa tendenza, già indubitabilmente in atto, è destinata a rafforzarsi per una serie di fattori quali:

- a) il trasferimento delle attività produttive verso Paesi più competitivi e con strutture di costo inferiori (Paesi emergenti o ex emergenti);
- b) l'esternalizzazione delle fasi lavorative non considerate strategiche da parte delle aziende;
- c) la maggiore consapevolezza dei propri diritti da parte dei cittadini, anche nei confronti di professionisti ed enti/aziende pubblici;
- d) l'evolvere delle normative in materia, ad esempio, di inquinamento, di responsabilità da prodotto, ma anche in molti altri settori;
- e) le difficoltà connesse alla situazione economica in atto;
- f) il generale deterioramento dei rapporti sociali ad ogni livello di aggregazione.

Si tratta quindi di una grande opportunità per i periti che, se sapranno dotarsi di un idoneo bagaglio di strumenti per affrontare correttamente i problemi che presentano i sinistri di responsabilità civile, potranno ampliare le proprie prospettive in un mercato, quello della perizia assicurativa, che sappiamo oggi gravato da non pochi problemi.

Volendo analizzare i motivi delle difficoltà che si incontrano nell'affrontare un incarico per una perizia di R.C.G. occorre esaminare le differenze tra i contratti di assicurazione incendio/furto e quelli di assicurazione di responsabilità.

Molte sono le differenze, a partire dall'esistenza di terze parti, ma ai fini dell'espletamento degli incarichi di perizia, due sono fondamentali:

- a) che i contratti di assicurazione contro i rischi rientranti nelle c.d. "garanzie dirette" impongono degli obblighi a carico dell'assicurato che permettono, come ben rimarcato dall'ing. Ferrero nei recenti incontri formativi Assit – Cineas di Milano e Roma, di

- porre dei "paletti" per delimitare lo spazio di azione di assicurati – danneggiati non collaborativi;
- b) che nelle polizze di "garanzie dirette" è chiaramente indicato il mandato dei periti.

Essendo del tutto chiaro che nel caso di sinistri di responsabilità civile non possono essere imposti al "danneggiato – non assicurato" obblighi che non derivino direttamente dalla legge, mi sono chiesto se non vi sia un mandato implicito che possa essere applicato alla grande varietà dei casi che si affrontano in occasione di incarichi di R.C. generale; se non vi siano, cioè dei punti fondamentali per i quali il perito debba fornire delle risposte tali da permettere alla mandante una serena e corretta trattazione del sinistro.

Mi riferisco naturalmente a perizie effettuate in sede stragiudiziale; qualora si sia già giunti in tribunale è il giudice che formula esplicitamente il quesito cui il consulente tecnico d'ufficio dovrà rispondere. L'esperienza suggerisce che nella ricerca delle risposte fondamentali che una buona perizia deve fornire alla mandante, non si può fornire una soluzione valida per tutte le fattispecie; ho voluto pertanto focalizzare l'attenzione, in queste sede, alle polizze relative alla

Il tema trattato in questo articolo è di suo interesse?

ASSINEWS

è la rivista che ogni mese la informerà su questo e tanti altri temi di tecnica, giurisprudenza ed attualità assicurativa.

SI ABBONI ORA!

➔ **via web sul sito www.assinews.it**

compilare il modulo alla pagina

<http://www.assinews.it/rivista/abbonamento.html>

➔ **via fax al numero 0434.20645**

compilare il seguente modulo - pagamento a ricevimento fattura



Abbonamento annuale alla rivista cartacea

- Compagnie, Banche **150,00 euro**
- Agenti, Broker, altri **110,00 euro**



Abbonamento annuale alla rivista + annualità 2005 su CD (volume unico)

- Compagnie, Banche **180,00 euro**
- Agenti, Broker, altri **140,00 euro**

Società/Nome

All'attenzione di

Via

CAP Città Prov.

Part. IVA/C.F.

Tel. Fax e-mail

PRIVACY Ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 *codice in materia di protezione dei dati personali* i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate. I dati verranno trattati per: esigenze amministrativo-contabili relative alla fornitura del servizio/prodotto da Lei acquistato; inviare materiale promozionale su prodotti e/o servizi analoghi di Assinform Srl; fini statistici. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici. Non è necessario richiedere il consenso al trattamento dei dati personali comuni inerenti gli obblighi contabili e fiscali in quanto imposto da obblighi di legge, mentre negli altri casi è facoltativo. Il rifiuto può tuttavia generare difficoltà ad onorare gli impegni. Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 legge n.196/03, in particolare può richiedere in ogni momento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e può chiederne la rettifica o l'immediata cancellazione. Può inoltre opporsi al trattamento, in tutto o in parte rispetto agli scopi sopra citati. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è Assinform Srl. Per ogni comunicazione Lei può contattare Assinform Srl: via posta: Assinform Srl, Viale Dante, 12 33170 Pordenone; via fax: 0434.20645; via mail: info@assinews.it

Assinform Srl - Viale Dante, 12 - 33170 Pordenone - Tel 0434.26136 - fax 0434.20645 - info@assinews.it